

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 19-6876

Legge regionale 6/2023, articolo 14, commi 1 e 2. Approvazione dei criteri per la concessione, per l'anno 2023, di un contributo una tantum a fondo perduto a favore delle imprese che gestiscono impianti termali e idropinici ed a favore dei fruitori dei servizi termali. Spesa complessiva della Misura di aiuto euro 1.000.000,00.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che la legge regionale 6/2023, all'articolo 14, sancisce che:

- al comma 1, è autorizzata per l'anno 2023 l'erogazione di un contributo una tantum pari a euro 800.000,00 in favore delle aziende e società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionari, ai sensi della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) al fine di promuovere la riapertura e il supporto delle attività e il sostegno al ripristino dei flussi turistici;
- al comma 2, per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata, per l'anno 2023 la messa a disposizione di voucher servizi, utilizzabili dai turisti, per la fruizione dei servizi offerti negli stabilimenti termali di cui al comma 1 per complessivi euro 200.000,00;
- al comma 3, la Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ai soggetti di cui ai commi 1 e 2.

Richiamato che l'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha previsto che siano considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore "Offerta Turistica", per le finalità di cui alle suddette disposizioni, nel delineare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, ha tenuto conto, in particolare, che:

- con riferimento ai contributi, di cui al comma 1:
i contributi, destinati esclusivamente alle imprese termali che alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento di approvazione dei criteri sono attive con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, sono cumulabili con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato;
i relativi aiuti sono concessi alle imprese termali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- con riferimento ai contributi, di cui al comma 2:
le somme concesse non sono considerate "aiuto" per le imprese, in quanto il beneficio pubblico ricade unicamente sul turista che potrà usufruire di una riduzione del costo relativo all'ingresso allo stabilimento termale o relativo ai servizi di benessere offerti all'interno dello stabilimento stesso.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento, per l'importo complessivo pari a euro 1.000.000,00, trova copertura per euro 800.000,00 sul capitolo 140700, Missione 07 Programma 01 e per i restanti euro 200.000,00 sul capitolo 140701, Missione 07, Programma 01.

Vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “*Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’art. 12 relativo ai “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante “*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*”;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

vista la Legge regionale 24/04/2023, n. 5, "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di Stabilità regionale 2023)";

vista la Legge regionale 24/04/2023, n. 6 del 24 aprile 2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023 Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

vista la D.G.R. n. 10-3440 del 23/06/2021 recante “*Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell’allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.*”.

Informata, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 6/2023, la competente Commissione consiliare con comunicazione prot. n. 340 del 09 maggio 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2023, i criteri per l'erogazione, per l'anno 2023, del contributo a tantum a fondo perduto favore delle aziende e società termali ed idropiniche ed a favore dei fruitori dei servizi termali, per un importo complessivo pari ad euro 1.000.000,00, come rispettivamente riportati nell'allegato A e nell'allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo pari a euro 1.000.000,00, trova copertura per euro 800.000,00 sul capitolo 140700, Missione 07 Programma 01 e per i restanti euro 200.000,00 sul capitolo 140701, Missione 07, Programma 01;
- di dare atto che gli aiuti di cui all'allegato A sono concessi alle imprese termali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- di dare atto che le somme concesse ai sensi delle disposizioni previste nell'allegato B, non sono considerate "*aiuto*" per le imprese, in quanto il beneficio pubblico ricade unicamente sul turista che potrà usufruire di una riduzione del costo relativo all'ingresso allo stabilimento termale o relativo ai servizi di benessere offerti all'interno dello stabilimento stesso.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteria per l'erogazione, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 (Vigente dal 24/04/2023), del contributo a fondo perduto a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994

I contributi sono concessi con due misure per un importo complessivo pari a euro 800.000,00

1 PRIMO AMBITO DI INTERVENTO

La presente misura, di importo pari a euro 700.000,00, è a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di promuovere la riapertura e il sostegno al ripristino dei flussi turistici come previsto dall'art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023

1.1 Beneficiari

Sono beneficiari della presente misura i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- sono gestori di impianti termali e idropinici e titolari di concessione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- sono imprese attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura e che si impegnano a garantire l'apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1.000 metri s.l.m.);
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di contributo riferita alla presente misura.

1.2 Tipologia dell'aiuto

Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

1.3 Criterio di ripartizione dei contributi

L'importo del contributo sarà calcolato, fermo restando il limite massimo d'aiuto erogabile in regime di *de minimis*, ripartendo l'importo massimo di euro 700.000,00 tra le istanze di contributi ritenute ammissibili secondo i suddetti requisiti, proporzionalmente al fatturato effettuato per le prestazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nell'annualità pre-pandemia (1/01/2019 - 31/12/2019) o all'ultimo anno di attività, se antecedente al 2019.

In caso di imprese aperte nell'ultimo anno di attività del periodo pre-pandemico o con sede operativa ubicata oltre i 1.000 metri slm, la quota di contributo verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.

1.4 Procedura per la presentazione della domanda

Le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dello stesso saranno disciplinate con apposita determina dirigenziale

1.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

- costi fissi e costi del personale dedicato (dipendente) per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- costi di manutenzione sostenuti per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- altri costi di gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- I.V.A. se costituisce un costo d'esercizio. Se l'imposta non costituisce un costo d'esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo;

1.6 Rendicontazione e liquidazione del contributo:

I soggetti beneficiari, al fine di ricevere l'erogazione del contributo e comunque entro il 31/12/2023, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono richiedere:

- 50% in seguito all'approvazione del presente provvedimento, previa richiesta scritta agli uffici regionali competenti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;
- restante 50% (o minore quota spettante) in seguito alla presentazione di un rendiconto contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute nell'anno 2023, con gli estremi dei documenti contabili di riferimento e la relativa descrizione, data e modalità di pagamento.

L'importo complessivo rendicontato dallo stabilimento termale, dovrà almeno essere pari all'importo del contributo assegnato secondo i criteri definiti dal presente provvedimento. In caso contrario, l'importo del contributo sarà adeguatamente ridotto.

1.7 Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Offerta Turistica della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

1.8 Termini di conclusione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti.

1.9 Controlli

Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

2 SECONDO AMBITO DI INTERVENTO

Ambito di intervento

La presente misura, di importo pari a euro 100.000,00, è a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di supportare l'attività termale attraverso l'apertura di nuovi impianti.

2.1 Beneficiari

Sono beneficiari della presente misura i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- si impegnano ad aprire entro il 31/12/2023 nuovi impianti termali e idropinici sul territorio della Regione Piemonte e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994. Eventuali proroghe dei termini di apertura, devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti e non possono avere durata superiore agli 8 mesi, pena la revoca del contributo concesso.
- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994;
- sono attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura;
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di contributo riferita alla presente misura per ogni sede operativa sul territorio della Regione Piemonte.

2.2 Tipologia dell'aiuto

Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

2.3 Criterio di ripartizione delle risorse

L'importo massimo del contributo è di euro 30.000,00 per ogni sede operativa del soggetto che avvierà la propria attività entro il 31/12/2023 secondo i criteri previsti al paragrafo 2.1, nel rispetto del cumulo "*de minimis*" e nel limite massimo di risorse regionali disponibili per il presente Ambito di intervento pari a euro 100.000,00 .

Qualora le risorse regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista di euro 30.000,00, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse complessive disponibili.

2.4 Procedura per la presentazione della domanda

Le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dello stesso saranno disciplinate con apposita determina dirigenziale

2.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal 01.01.2023 al 31/12/2023;

- costi fissi e costi del personale dedicato (dipendente) per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- costi sostenuti per la apertura dell'impianto;
- costi di manutenzione sostenuti per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- altri costi di gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- I.V.A. se costituisce un costo d'esercizio. Se l'imposta non costituisce un costo d'esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo;

2.6 Rendicontazione e liquidazione:

I soggetti beneficiari, al fine di ricevere l'erogazione del contributo e comunque entro il 31/12/2023, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono richiedere:

- 50% in seguito all'approvazione del presente provvedimento, previa richiesta scritta agli uffici regionali competenti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;
- restante 50% (o minore quota spettante) in seguito alla presentazione di un rendiconto contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute nell'anno 2023, con gli estremi dei documenti contabili di riferimento e la relativa descrizione, data e modalità di pagamento.

L'importo complessivo rendicontato dallo stabilimento termale, dovrà almeno essere pari all'importo del contributo assegnato secondo i criteri definiti dal presente provvedimento. In caso contrario, l'importo del contributo sarà adeguatamente ridotto.

2.7 Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Offerta Turistica della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

2.8 Termini di conclusione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti.

2.9 Controlli

La Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

3 DISPOSIZIONI COMUNI

Gli importi destinati ai due Ambiti di Intervento descritti possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Criteri per l'erogazione del voucher per l'utilizzo dei servizi offerti ai fruitori degli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6

1.1 Ambito di intervento

La presente misura, di importo pari a euro 200.000,00, è a favore dei turisti che utilizzano i servizi offerti - all'interno dei propri stabilimenti - dalle Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 6/2023.

1.2 Beneficiari

Soggetti privati per l'ingresso negli impianti termali e idropinici e per la fruizione dei servizi offerti all'interno degli impianti stessi.

1.3 Tipologia dell'aiuto

La presente misura non è considerata aiuto in quanto il beneficiario finale del contributo è il turista che può usufruire sia di una riduzione sul costo dell'ingresso nello stabilimento termale (nel limite massimo del 50% della spesa complessiva sostenuta) sia di una riduzione sul costo dei servizi acquistati all'interno dello stabilimento stesso.

Ciascun beneficiario può acquistare un massimo di tre voucher per azienda termale fino a un valore complessivo di 50 euro per ogni voucher.

1.4 Criterio di ripartizione del contributo

L'importo complessivo, pari a Euro 200.000,00, stanziato ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. n. 6/2023, sarà suddiviso tra i soggetti gestori di impianti termali ed idropinici, titolari di concessione ai sensi della L.R. n. 25/1994, proporzionalmente al fatturato effettuato per le prestazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 o nell'ultimo anno di attività, se precedente.

In caso di imprese aperte nell'ultimo anno di attività del periodo pre-pandemico o con sede operativa ubicate oltre i 1000 metri slm, la quota di contributo verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.

1.5 Procedura per la presentazione della domanda

Le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dello stesso saranno disciplinate con apposita determina dirigenziale.

1.6 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal soggetto privato all'interno dell'impianto termale dal 01.06.2023 al 31.12.2023, come di seguito specificate:

- costo di ingresso nell'impianto (fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivo speso dal turista per l'utilizzo dell'impianto stesso e dei servizi di benessere in esso offerti);
- costo di utilizzo dei servizi di benessere supplementari forniti all'interno dell'impianto termale.

1.7 Rendicontazione e liquidazione del contributo:

L'importo spettante alle singole aziende termali, calcolato secondo quanto disposto al paragrafo 1.4, sarà erogato nel modo seguente:

- 50% in seguito all'approvazione del presente provvedimento, previa richiesta scritta agli uffici regionali competenti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;
- restante 50% (o minore quota spettante) in seguito alla presentazione di un rendiconto contenente i dati anagrafici e i codici fiscali dei beneficiari che hanno usufruito del voucher e la tipologia del servizio richiesto dagli stessi.

L'importo complessivo rendicontato dallo stabilimento termale, dovrà almeno essere pari all'importo del voucher assegnato secondo i criteri definiti dal presente provvedimento. In caso contrario, l'importo sarà adeguatamente ridotto.

1.8 Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Offerta Turistica della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

1.9 Termini di conclusione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti.

1.10 Pubblicità

Alla presente iniziativa, dovrà essere data idonea pubblicità anche attraverso l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'impianto termale.

Gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli della spesa .

I periodi di vendita del voucher dovranno essere preventivamente comunicati alla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

1.11 Controlli

Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

2. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di inutilizzo delle somme complessive assegnate alla singola società termale, le risorse in eccesso potranno essere proporzionalmente redistribuite tra le società che hanno esaurito l'importo complessivo loro attribuito.